

PROVINCIA DI SALERNO – Settore Ambiente – Servizio Energia – Autorizzazione Unica n. 3 del 15.03.2011 – Società Selenergia S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a biogas generato dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche e relative opere connesse, della potenza di 2,5 MWt e 0,999 MWe, nel Comune di Altavilla Silentina (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" regola il procedimento amministrativo ed, in particolare, lo strumento della conferenza di servizi;
- col D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il citato D.Lgs. n. 387/2003 è stato modificato dall'art. 2, comma 158, della Legge Finanziaria 2008 e dalla L. n. 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché, in materia di energia" ed in particolare:
 - o il comma 1 dell'art. 12, ha dichiarato di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
 - o il comma 3 del medesimo art. 12, espressamente ha disposto che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, o dalle Province da essa delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; a tal fine la Regione, o le Province delegate, convocano la Conferenza di Servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., restando fermo il pagamento del diritto annuale, di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504/1995;
 - o il comma 4 del richiamato art. 12, ulteriormente dispone che: a) l'autorizzazione descritta al comma 3, di cui sopra, sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipino tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.; b) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ad esercire l'impianto, in conformità al progetto approvato, e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto; c) il termine massimo per la conclusione del procedimento, di cui al corrente comma, non può essere comunque superiore a 180 giorni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1642/2009, nell'annullare la precedente, n. 1955/2006 e nel revocare la n. 500/2009, ha approvato le "Norme generali sul procedimento in materia di autorizzazione unica di cui al comma 3 dell'art. 12, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387" e confermato, considerato che l'art. 31 del D.Lgs. n. 112/1998 attribuisce alle Province funzioni in materia di autorizzazione all'istallazione degli impianti di produzione di energia, la delega alle Province "all'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia" come appresso dettagliato:
 - a) Impianti fotovoltaici: fino alla potenza di 1 Megawatt di picco, fatti salvi gli interventi di cui alle lettere b2 e b3 del D.M. 19.12.2007;
 - b) Impianti eolici: fino alla potenza di 1 Megawatt;
 - c) Impianti idroelettrici: fino alla potenza di 1 Megawatt, compresi quelli che utilizzano l'energia del moto ondoso;
 - d) Impianti termoelettrici alimentati a biomassa e/o biogas con le caratteristiche e i limiti di cui al comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006;

- e) Impianti a biomasse vegetali liquide vergini di cui all'art. 65 della Legge Regionale 1/2008, con potenza superiore a quella di cui alla precedente lettera d) fino a 5 Megawatt elettrici;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno, n. 97 del 15 marzo 2010, di recepimento della già citata D.G.R.C. n. 1642/2009, è stato confermato nel Servizio Energia del Settore Ambiente il Servizio responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ed è stata approvata il "Disciplinare per l'Autorizzazione degli impianti di produzione di Energia Elettrica Alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili - F.E.R." predisposto, concordato e redatto da un apposito gruppo di lavoro delle Province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, che meglio definisce l'iter autorizzativo; la suddetta delibera, inoltre, ha fissato nello 0,1% del valore delle opere da realizzare, l'importo degli oneri istruttori;
 - la D.G.R.C. n. 1642/2009 prevede, al secondo punto del deliberato, che “nelle more dell'approvazione delle Linee guida nazionali di cui all'art. 12, comma 10, del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del citato articolo 12 nonché le disposizioni previste in materia dalle altre norme nazionali e regionali nonché, per quanto attiene il procedimento, le disposizioni di cui all'allegato A e relativi allegati”;
 - con D.M. 10.9.2010, il MISE ha emanato le “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” che stabiliscono, tra l'altro, al punto 18, le norme transitorie;
 - con Decreto Dirigenziale n. 50/2011 dell'A.G.C. 12, Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico - Settore 4 - Regolazione dei Mercati, della Regione Campania, sono stati emanati i criteri per la uniforme applicazione delle Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità alimentati da fonti rinnovabili che, per quanto attiene il presente provvedimento, non apporta aggiunte o modifiche a quanto stabilito in Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO CHE:

- il Sig. Gugliotta Mario, nato il 3.1.1964 a Roma e residente in Bari alla Via J.F. Kennedy n. 50, C.F. GGLMRA64A03H501O, legale rappresentante della società E.R.B.A. Energia Rinnovabile da Biomasse Agricole S.r.l., con sede legale in Bari alla Via J.F. Kennedy n. 50, P. IVA 05608400726, in data 10.6.2009, prot. n. 7344 della Provincia di Salerno, ha presentato istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a biogas generato dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche, della potenza di 2,5 MWt e 0,999 MWe, e relative opere connesse, nel Comune di Altavilla Silentina (SA), Loc. Olivella, su terreno individuato al NCT del Comune di Altavilla Silentina al foglio 12, particelle 45 e 304;
- con nota prot. n. 201000131885 del 7.9.2010, in fase istruttoria, l'istanza è stata adeguata e corredata della documentazione richiesta dalla D.G.R. n. 1642/2009, secondo la codifica definita al punto 8.3 del richiamato "Disciplinare", come di seguito riportato:
 - I-1 Inquadramento territoriale;
 - I-2 Localizzazione georeferenzata in coordinate UTM WGS84;
 - I-3 Planimetria catastale;
 - I-4 Certificato di destinazione urbanistica e attestazione dei vincoli territoriali e sovraterritoriali;
 - I-5 Estratto Piano Regolatore Generale;
 - I-6 Inquadramento vincoli;
 - RU Relazione di inquadramento urbanistico e territoriale;
 - RG Relazione tecnica;
 - R1 Piano di monitoraggio;
 - R3 Relazione di impatto ambientale;
 - R4 Relazione geologica;
 - R5 Programma manutenzione impianto (parte integrante di RG);
 - R6 Modalità di gestione dell'impianto;
 - R7 Relazione elettromagnetica;
 - R8 Relazione fonometrica;
 - R9 Gestione dei rifiuti;
 - R10 Piano di ripristino;
 - R11 Cronoprogramma dei lavori;

- R13 Relazione relativa sul ciclo delle acque;
- R15 Studio analitico flussi di materia in ingresso;
- R16 Relazione sulle emissioni in atmosfera;
- P1 Inquadramento territoriale;
- P2 Planimetria di progetto su vasta scala;
- P3 Planimetria linea elettrica di trasporto;
- P4 Allacciamento alla rete di distribuzione nazionale (parte integrante di RG);
- P5 Planimetrie interferenze con aree demaniali;
- P6 Planimetrie di dettaglio;
- P7 Layout impianto riportato su estratto catastale (parte integrante di P5);
- P8 Progetto definitivo dell'impianto (parte integrante di RG e P6) e schema elettrico unifilare;
- P9 Descrizione dettagliata dell'impianto (parte integrante di RG) e layout tubazioni;
- P10 Planimetria generale punti di emissione;
- P11 Planimetria e particolari area di stoccaggio rifiuti;
- P12 Planimetria aree di stoccaggio materie prime su cartografia catastale;
- la società E.R.B.A. S.r.l. e la società Selenergia S.r.l., con nota del 22.9.2010 a firma congiunta, assunta al protocollo dell'Ente al n. 201000149267 del 30.9.2010, hanno inoltrato richiesta affinché l'autorizzazione di cui sopra fosse rilasciata a favore della società Selenergia S.r.l., con sede legale in Roma alla Via Licio Giorgieri n. 93, P. IVA 10657631007, legale rappresentante sig. Cavallari Luigi, nato a Roma il 29.3.1969 ed ivi residente alla Via Niccolò Piccolomini n. 1, costituita il 15.10.2009 e avente come socio E.R.B.A. S.r.l., allegando alla nota, copia dell'atto di compravendita del terreno interessato, redatto in data 30.10.2009 dal notaio Luca Troili di Roma, Rep. n. 13277, Racc. n. 6267, visura storica senza valore di certificazione della società Selenergia S.r.l. e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della società E.R.B.A. S.r.l.;
- il proponente ha provveduto al versamento della somma dovuta per le spese di istruttoria, fatto salvi ulteriori verifiche e conguagli, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno n. 97 del 15 marzo 2010, in vigore alla data di avvio del procedimento;
- il procedimento unificato si è svolto secondo le seguenti fasi principali:
 - o con nota prot. n. 201000159074 del 11.10.2010, l'autorità procedente ha comunicato al proponente ed a tutti i soggetti interessati l'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi;
 - o a cura del proponente è stata trasmessa a tutti i soggetti interessati copia dell'istanza e di tutti gli allegati riportati in premessa;
 - o la prima riunione di Conferenza di Servizi si è svolta il giorno 29.10.2010 ed in quella sede è stata rilevata la necessità di convocare una seconda riunione per il 26.11.2010;
 - o la seconda riunione, si è regolarmente svolta in data 26.11.2010 ed in quella sede è stata rilevata la necessità di convocare una terza riunione per il 17.12.2010;
 - o la terza riunione, si è regolarmente svolta in data 17.12.2010 ed in quella sede è stata rilevata la necessità di convocare una terza riunione per il 12.1.2011;
 - o la quarta riunione, si è regolarmente svolta il giorno 12.1.2011 ed in quella sede è stata rilevata la necessità di convocare una quinta riunione per il 11.2.2011;
 - o la quinta riunione decisoria, si è regolarmente svolta in data 11.2.2011 e, sulla base delle posizioni prevalenti, è giunta ad una determinazione conclusiva, considerando acquisito, come disposto dall'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990, l'assenso delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la propria volontà;

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi, appresso riportati:

1. Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele, prot. n. 1250 del 21.10.2010, con il quale si trasmette la Determina n. 92 del 21.10.2010 relativa al rilascio del parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, subordinato al fedele rispetto di quanto stabilito nella relazione geologica prodotta e all'adozione di tutte le direttive di cui all'art. 20 delle norme di attuazione del Piano Stralcio, nonché ai criteri, alle modalità ed alle linee guida di cui al capo III – art. 47 del Piano Stralcio;
2. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, prot. n. 14699 del 21.10.2010, con il quale si rimanda al parere espresso con nota prot. n. 2755 del 22.10.2009, che autorizza, per quanto di competenza, quanto richiesto, con i seguenti vincoli e condizioni:

- tutti i lavori dovranno essere condotti sotto la vigilanza di personale tecnico dell'Ufficio di Paestum, ai fini della sola effettuazione dei lavori descritti nel progetto; andranno inoltre comunicati per iscritto e con congruo anticipo la data di inizio, il nominativo del direttore dei lavori e la denominazione della ditta appaltatrice;
 - si richiama il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, nel caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori;
 - al Comune di Altavilla Silentina si richiede espressamente di collaborare attivamente in ogni fase dell'attuazione del progetto per la tutela e la salvaguardia del patrimonio archeologico del proprio territorio;
3. Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione ed Espropriazione - Settore Provinciale del Genio Civile Salerno, prot. n. 2010.0852158 del 25.10.2010, con il quale si esprime parere favorevole, non rilevando interferenze con corsi d'acqua demaniali; si riferisce altresì che la realizzazione di manufatti edilizi dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L. n. 431/2010, essendo l'impianto da realizzare ubicato nelle vicinanze del fiume Calore, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche;
 4. Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione ed Espropriazione - Settore Provinciale del Genio Civile Salerno, prot. n. 2010.0844782 del 21.10.2010, con il quale si esprime parere favorevole per quanto attiene agli aspetti elettrici alla realizzazione delle opere relative al solo cavidotto interrato di allacciamento al punto di connessione Enel;
 5. Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, prot. n. 2010.0862732 del 28.10.2010, con il quale si rende noto che la zona interessata ai lavori non è sottoposta al vincolo idrogeologico di cui all'art. 23 della L.R. n. 11/1996 e, pertanto, non si esprime alcun parere in merito;
 6. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 29731/UI-DEM del 30.6.2009 e prot. n. 48545/UID del 22.10.2010, con il quale si rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse, nonché alla variante di progetto successivamente trasmessa dal proponente;
 7. Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Bilancio e Credito Agrario, prot. n. 865870 del 28.10.2010, con il quale ritiene di non dover esprimere alcun parere nel merito, in quanto dai Decreti del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici in Napoli del 27.7.1937 e 9.12.1948, relativi al Comune di Altavilla Silentina, non risulta indicato il foglio 12;
 8. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale per il Centro Sud, prot. n. 5954/AT/GEN del 25.10.2010, con la quale si prende atto dell'assenza di interferenze tra il tracciato dei costruendi elettrodotti a 20 kV e sistemi di pubblico trasporto ad impianto fisso, sia in esercizio che in progetto, ricadenti sotto la giurisdizione di competenza; con successiva nota prot. n. 6755/AT/GEN del 16.12.2010, si prende atto dell'aggiornamento degli elaborati di progetto integrativi trasmessi dal proponente in data 19.11.2010 e, visto che il cavidotto di consegna alla rete primaria non interferisce con sistemi di pubblico trasporto ad impianto fisso, sia in esercizio che in progetto, si riconferma il parere già espresso con nota prot. n. 5954/AT/GEN del 25.10.2010, precisando, nuovamente, che le centrali termoelettriche e le stazioni di trasformazione, qualora dovessero essere realizzate a distanza ridotta da un sistema di trasporto pubblico ad impianto fisso, se del caso, potranno essere autorizzate, ex titolo III del D.P.R. 11.7.1980, n. 753, dai competenti organi della Regione Campania, per gli impianti di competenza regionale, ovvero da quelli di R.F.I., per le linee alla stessa conferite;
 9. Comunità Montana Calore Salernitano, prot. n. 11205 del 17.11.2010, con il quale si comunica che la zona interessata non è sottoposta a vincolo idrogeologico e, pertanto, non si rilascia alcun parere;
 10. ENAC, prot. n. 0055373/ENAC/IOP del 1.6.2010, con il quale, considerata la comunicazione dell'ENAV, foglio AOP/PSA/SC9206/98596 del 12.4.2010, che non ha riscontrato implicazioni per quanto di competenza, si rilascia il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
 11. Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati, prot. n. 2010.0878418 del 3.11.2010, con il quale non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;

12. Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici - Settore Politica del Territorio, prot. n. 2010.0953901 del 29.11.2010, con il quale si dichiara la non competenza in merito all'intervento, in quanto il territorio del Comune di Altavilla Silentina non rientra nella perimetrazione di alcun Parco e/o Riserva regionale;
13. A.S.L. Salerno - Distretto Sanitario di Eboli, prot. n. 81/PE del 30.11.2010, con il quale si esprime parere favorevole a condizione che la vasca Imhoff e la vasca di accumulo delle acque meteoriche siano opportunamente dimensionate in relazione ai carichi effettivi e che siano sempre salvaguardati il suolo e il sottosuolo da ogni e qualsiasi forma di inquinamento;
14. Comando Militare Esercito Campania, prot. n. MD_E 24465/0019588 del 6.12.2010, con il quale si esprime il nulla osta di competenza per la realizzazione dell'opera, in merito ai soli aspetti demaniali. Considerando inoltre, che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata oggetto di bonifica da ordigni residuati bellici, si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza degli stessi, eliminabili con la bonifica, la cui esecuzione dovrà essere, a richiesta, autorizzata dal 10° Reparto Infrastrutture per il tramite dell'Ufficio B.C.M.;
15. Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno, prot. n. 0000439 dell'11.1.2011, con il quale si esprime parere favorevole a condizione vengano osservate le norme riportate nell'Allegato II del D.M. 24.11.1984 e, in particolare, le prescrizioni di seguito riportate:
 - la capacità di accumulo di ogni singolo digestore, come riportato nella documentazione integrativa presentata, a firma del tecnico dott. ing. Farfalla Annunziato, sia non superiore a 500 mc, come previsto nel predetto decreto (2.12 c) per i depositi in bassa pressione;
 - dovranno essere rispettate le capacità di accumulo del gas, alla pressione prevista per gli accumulatori presso-statici, riportati ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 del decreto;
 - dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza (2.10 e 2.11), distinte secondo le definizioni riportate nel D.M., tra gli elementi pericolosi (2.8), la recinzione e gli edifici interni ed esterni dei depositi in bassa pressione (2.12 - lettera c2);
 - gli accumulatori pressostatici per gas metano, ottenuto da trasformazioni biologiche (biogas) dovranno avere i requisiti costruttivi ed essere dotati dei dispositivi di sicurezza previsti al punto 2.12 - c2;
 - gli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, come integrato da normativa Atex, per le aree a rischio di esplosione;
 - i depositi fuori terra devono avere impianti di protezione antincendio costituiti come previsto al punto 2.14 del Decreto 24.11.1984, da realizzarsi secondo la normativa prevista dal D.M. 30.11.1983 ed in conformità alla regola tecnica di cui alla UNI 10779 e UNI 12845;
 - i progetti relativi agli impianti rientranti nella casistica prevista dalla normativa, D.M. n. 37/2008, dovranno essere presentati al Comando, per quanto previsto nel predetto decreto;
 - i materiali impiegati per la realizzazione degli impianti devono essere certificati, per quanto è inerente la resistenza al fuoco, ai sensi del decreto M.I. 25 ottobre 2007 e, per la reazione al fuoco, alla normativa CEE/89/106;
 - per quanto è inerente le modalità di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica, con motore a combustione interna connesso a gruppo elettrogeno, dovrà essere presa a riferimento la normativa tecnica di cui al D.M. 22.10.2007;
16. Enel S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, prot. n. 0453710 del 13.5.2010, con il quale si comunica che la documentazione progettuale risulta conforme agli standard tecnici ed alla STMG accettata, alle seguenti condizioni:
 - in fase esecutiva la connessione alle linee MT "Matinella" ed "Albanella" sarà realizzata in corrispondenza di idonei sostegni (esistenti o da installare), evitando l'interessamento di pali già impegnati da trasformatore (PTP);
 - il collegamento tra cabina di consegna e linea "Matinella" (in entra - esce), sarà realizzato "mediante due nuovi tronchi di linea MT in cavo interrato all. 3x1x185mmq";
17. Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Salerno, prot. n. 2010.0979378 del 7.12.2010, con il quale, preso atto della relazione tecnica datata 18.11.2010 trasmessa dal proponente, si ritiene che l'attività, ai sensi dell'intervenuto D.Lgs. n. 128/2010, sia ascrivibile tra quelle ad

inquinamento scarsamente rilevabile e quindi soggette a semplice comunicazione (art. 272, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006);

18. ARPAC - Dipartimento Provinciale di Salerno, prot. n. 1664 del 9.2.2011, con il quale si rilascia parere tecnico favorevole di compatibilità elettromagnetica ed acustica al progetto del proponente, con le seguenti prescrizioni:

- dare comunicazione della data di avvio e di ultimazione dei lavori di cantiere per la realizzazione dell'impianto, asseverando la piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato;
- fornire evidenza del pagamento degli oneri di istruttoria previsti da Tariffario ARPAC;
- eseguire in fase di pre-esercizio dell'impianto idonea campagna di rilievi e misure di campo di induzione magnetica e dei livelli di rumore in ambiente esterno ed abitativo (valori assoluti e differenziali di immissione) presso le postazioni maggiormente esposte, trasmettendo la relazione di verifica con i dati rilevati entro trenta giorni dalla data delle misure;
- eseguire in fase di esercizio dell'impianto il monitoraggio dei valori di campo di induzione magnetica e dei livelli di rumore in ambiente esterno ed abitativo (valori assoluti e differenziali di immissione in periodo diurno e notturno), presso le postazioni maggiormente esposte, trasmettendo la relazione di verifica con i dati rilevati entro trenta giorni dalla data delle misure, con cadenza semestrale per il primo anno di esercizio, e annuale per i successivi;

19. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino, prot. n. 3051 del 8.2.2011, con il quale, considerato che l'intervento non incide su aree sottoposte alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), ma che le aree contermini all'impianto interessano ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico (cfr. Linee Guida D.M. 10.9.2010), stante la presenza della riserva Regionale Fiume Sele – Tanagro ed esaminata la documentazione relativa al progetto, si ritiene le opere compatibili con il contesto paesaggistico, a condizione che l'area libera tra i manufatti venga sistemata in modo da mitigarne la presenza dal quinto prospetto attraverso l'eventuale utilizzo di terre stabilizzate o di conglomerati realizzati con colori di terra, e si esprime parere favorevole;

CONSTATATO che il procedimento, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, si conclude con una Autorizzazione Unica;

RILEVATO, ALTRESÌ CHE:

- non vi sono pareri negativi, o non espressi, in ordine agli aspetti ambientali, in sede di Conferenza di Servizi;
- i pareri espressi ed acquisiti, rappresentano la maggioranza di quelli richiesti;
- non vi sono altri pareri negativi;
- gli Enti che non hanno espresso il proprio parere, sono stati sempre regolarmente convocati in Conferenza di Servizi, con lettera raccomandata, completa di copia dei verbali delle sedute e dei relativi allegati;

DATO ATTO che il procedimento autorizzativo in parola si è svolto regolarmente e che tutte le Amministrazioni interessate sono state coinvolte ed informate, nonché edotte sull'esito finale;

ATTESO che non sono pervenute osservazioni avverso il procedimento di che trattasi;

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in ossequio alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili;

RILEVATA la propria competenza;

RICHIAMATI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.112/1998;
- il D.P.R. n. 380/2001;

- la Direttiva 2001/77/CE;
- il D.Lgs. n. 387/2003;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 1/2008;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1642/2009;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno n. 97 del 15.3.2010;
- il D.M. 10.9.2010;
- il D.D. n. 50 del 18.2.2011 dell' A.G.C. 12: Sviluppo Economico Settore 4 Regolazione dei Mercati, della Regione Campania,

AUTORIZZA

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti,

la società "Selenergia S.r.l.", nella persona del legale rappresentante, sig. Cavallari Luigi, nato a Roma il 29.3.1969, C.F. CVLLGU69C29H501S, con sede legale in Roma alla Via Licio Giorgieri n. 93, P. IVA 10657631007, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a biogas generato dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche, della potenza di 2,5 MWt e 0,999 MWe, e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Altavilla Silentina (SA), Loc. Olivella, su terreno con disponibilità giuridica del proponente, individuato al NCT del Comune di Altavilla Silentina (SA) al foglio 12 particelle 45 e 304, con le seguenti caratteristiche: L'impianto prevede la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di un motore a combustione interna alimentato con il biogas prodotto dalla fermentazione della sostanza organica di origine agro-zootecnica, all'interno di un digestore anaerobico.

Il piano di alimentazione dei digestori prevede l'utilizzo di biomasse di origine agricola, in particolare insilati di mais o colture autoctone similari, letame bufalino e siero di latte proveniente dalla filiera di produzione della mozzarella di bufala.

La codigestione di questo mix di matrici è resa possibile grazie alla scelta di una moderna tecnologia a due stadi di fermentazione che mediante la separazione fisica dei processi biologici di trasformazione consente l'ottenimento di elevate produzioni di biogas.

L'impianto di digestione, operante in condizioni anaerobiche, produce, in seguito all'alimentazione del materiale organico, un combustibile gassoso costituito principalmente da metano e anidride carbonica denominato biogas.

Il biogas così ottenuto viene combusto nel cogeneratore, generando di conseguenza energia elettrica e termica. L'energia termica, sotto forma di calore recuperato da raffreddamento del motore e dai fumi di scarico, viene parzialmente utilizzata per il riscaldamento dei reattori di digestione anaerobica; la restante parte può essere impiegata, in un'ottica del totale recupero energetico, per la climatizzazione degli uffici o ancora per la produzione di acqua sanitaria nonché in futuro per la produzione di energia mediante la valorizzazione dei cascami termici.

L'impianto è costituito da una sezione di stoccaggio e alimentazione materie prime realizzata in pannelli verticali prefabbricati in calcestruzzo armato, una prevasca liquami per lo stoccaggio temporaneo delle biomasse liquide destinate ad essere successivamente inserite nei fermentatori, un dosatore di alimentazione deputato ad accogliere le materie prime conferite al sito giornalmente e a caricarle nel fermentatore, 3 fermentatori a fossa in calcestruzzo da 4616 m³ di volume lordo ciascuno, una vasca di stoccaggio del digestato liquido, una vasca separato liquido, una trincea per lo stoccaggio del separato solido e un separatore per la separazione discontinua dei solidi dalla mandata del digestato o per la separazione continua dalla vasca del digestato.

Inoltre è presente un modulo di cogenerazione in container costituito da un motore a combustione interna modello GE Jenbacher con potenza elettrica di 999 kW e un sistema di deumidificazione per il raffreddamento del gas prodotto ed estrazione della condensa.

Completano l'impianto, una torcia d'emergenza con camera di combustione chiusa che, in caso di manutenzione o mancato funzionamento dell'impianto di cogenerazione, brucia il gas in eccesso e un termoreattore per il trattamento termico dei gas di scarico.

Al fine di mitigare l'impatto visivo è prevista la piantumazione di specie vegetali legnose, rigorosamente autoctone, in maniera tale da creare una barriera verde, ove possibile di mascheramento dell'impianto.

Inoltre dispone che:

- 1) l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, autorizzate con il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- 2) le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle Tavole di layout di centrale del progetto definitivo;
- 3) l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni espresse dagli Enti, con i pareri di competenza;
- 4) il proponente è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico Piano di Dismissione, da presentare con il Progetto Esecutivo, che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e valorizzazione dei materiali dismessi;
 - non utilizzo delle aree non direttamente occupate dalle strutture, lasciandole disponibili per gli eventuali usi compatibili;
 - trasmissione di tutti gli atti relativi alle prescrizioni innanzi riportate alle Amministrazioni interessate, con parallela comunicazione di tanto alla Provincia di Salerno, Settore Ambiente, Servizio Energia;
 - trasmissione alla Provincia di Salerno, al Comune di Altavilla Silentina ed al Settore Provinciale del Genio Civile, di copia del Progetto Esecutivo dell'intervento e connesse opere, debitamente firmato da un tecnico abilitato;
- 5) i lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, debbano avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione, ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, a meno di proroga tempestivamente richiesta per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente, e comunque, fatte salve cause di forza maggiore;
- 6) l'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1, dell'art. 1 quater, della L. n. 290/2003, comunque decade, ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro 12 (dodici) mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
- 7) è fatto obbligo al proponente di inviare al Settore Ambiente, Servizio Energia, della Provincia di Salerno:
 - comunicazione contenente la data di inizio dei lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di un professionista abilitato, che attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato;
 - con la fine dei lavori, il collaudo finale dell'opera autorizzata, nelle forme previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 160/2010;
 - un rapporto, con cadenza semestrale, sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, durante tutta la fase di esecuzione e nelle more della messa in esercizio dell'impianto;
 - eventuali richieste di autorizzazione alla variazione del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi;
- 8) il presente atto, ai sensi di legge, per diretto interesse, sarà notificato al proponente e, per conoscenza, alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, affinché queste ultime possano procedere alla verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni da esse formulate;
- 9) avverso la presente autorizzazione è riconosciuta facoltà di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente autorizzazione;
- 10) copia della presente Autorizzazione sarà inviata per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, senza gli allegati tecnici, che sono disponibili presso il Settore Ambiente, Servizio Energia, di questa Provincia.

Il Dirigente del Settore
dott. ing. Giuseppe D'Acunzi